



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Competizioni motoristiche su strada ai sensi dell'art. 9 del codice della strada. Regime autorizzatorio e pareri delle Federazioni motoristiche.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE AUTONOME TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILI
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA

ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ROMA

E' stata sottoposta all'attenzione di questa Direzione la questione riguardante le competizioni motoristiche su strada e il conseguente regime autorizzatorio, per la quale si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti illustrati nell'allegata scheda (all. 1).

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

18

L'Automobile Club d'Italia¹ ha segnalato lo svolgimento di numerose competizioni motoristiche su strada prive dei requisiti indicati dall'art. 9 del codice della strada.

In particolare, si fa riferimento ad eventi che, pur avendo le caratteristiche di competizioni sportive con veicoli a motore, si sono comunque tenuti in assenza della prescritta autorizzazione dell'ente competente² o del preventivo parere del CONI³.

Allo scopo di sensibilizzare gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha diramato una circolare (**all. A**) con cui è stata evidenziata la necessità di effettuare una preliminare verifica delle modalità di svolgimento della gara per discriminare le competizioni vere e proprie dalle manifestazioni di regolarità⁴. Ciò al fine di determinare se sia o meno necessario il preventivo parere del CONI, manifestato per il tramite delle Federazioni sportive competenti⁵.

Oltre agli aspetti relativi al rilascio delle autorizzazioni, la tematica attiene anche a profili di particolare interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, non solo per la gestione dell'evento già autorizzato dall'ente competente⁶, ma anche per la corretta valutazione di quelle manifestazioni per le quali, pur in presenza delle caratteristiche della competizione motoristica, i promotori abbiano dato un preavviso all'Autorità di pubblica sicurezza senza richiedere o ottenere la necessaria autorizzazione da parte degli enti competenti, perché qualificate dai medesimi promotori come semplici eventi ludico-ricreativi, culturali e di aggregazione.

A tale scopo, può essere utile definire il confine tra una *manifestazione pubblica*, anche di carattere motoristico, ed una *competizione*, atteso che l'organizzazione dell'evento, nel primo caso, soggiace alle sole norme di pubblica sicurezza mentre, nel secondo caso, ricade nella disciplina delineata dall'art. 9 cds, che considera competizioni anche le già citate manifestazioni di regolarità.

La disciplina del codice della strada, infatti, si applica esclusivamente alle manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica, non anche alle manifestazioni che, pur prevedendo l'esposizione o una sfilata di veicoli, non hanno carattere agonistico⁷.

¹ Federazione sportiva automobilistica italiana riconosciuta dal CONI e rappresentante, a livello internazionale, dell'automobilismo sportivo presso la FIA (*Federation Internationale de l'Automobile*).

² Necessaria, ai sensi dell'art. 9, comma 1, ultimo periodo, cds, per tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strada, comprese le manifestazioni di regolarità.

³ Necessario, ai sensi dell'art. 9, comma 3, cds, per tutte le competizioni motoristiche ad eccezione delle manifestazioni di regolarità.

⁴ Una competizione motoristica viene considerata manifestazione di regolarità se vengo soddisfatti congiuntamente i seguenti requisiti:

- partecipino veicoli d'epoca o d'interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 cds;
- la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h;
- sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

⁵ L'Automobile Club d'Italia per gli autoveicoli e la Federazione Motociclistica Italiana per i motocicli.

⁶ In presenza di autorizzazione l'Autorità di pubblica sicurezza valuta esclusivamente l'eventuale presenza di profili inerenti all'ordine alla sicurezza pubblica connessi allo svolgimento dell'evento.

⁷ Cfr. Circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 110 del 10.01.2022

Tra gli elementi che contraddistinguono il carattere agonistico e che fanno assumere ad una manifestazione pubblica con veicoli la qualifica di “competizione”⁸ possono essere considerati, a titolo semplificativo, la presenza di un regolamento, di una graduatoria, di un ordine di arrivo dei partecipanti, di premi per i più virtuosi nonché, più in generale, la previsione di specifiche modalità di svolgimento che travalicano le ordinarie regole in cui si esplica l’ordinato esercizio del diritto delle persone di riunirsi e spostarsi insieme sulla strada.

In sostanza, ciò che differenzia una manifestazione motoristica di tipo ludico-ricreativo o culturale dalla competizione è la circostanza che, mentre nella manifestazione ordinaria la circolazione su strada dei veicoli è condizionata dal rispetto delle regole del codice della strada e dalla presenza casuale e promiscua di altri utenti, nella competizione, anche ove fosse imposta una velocità molto bassa⁹ o il rispetto delle regole del codice, il comportamento del partecipante è comunque condizionato dal raggiungimento di uno scopo agonistico¹⁰.

Ciò premesso, allo scopo di garantire che lo svolgimento di detti eventi avvenga nel rispetto delle prescritte condizioni di sicurezza per la tutela dei partecipanti e dell’incolumità pubblica, i programmi e i regolamenti degli eventi oggetto di informazione o preavviso, in assenza di autorizzazione da parte degli enti competenti, possono costituire i documenti attraverso i quali qualificare le tipologie di evento.

Qualora dall’analisi¹¹ emergano elementi idonei a qualificare l’evento come competizione, l’assenza della prescritta autorizzazione comporterà l’adozione dei conseguenti provvedimenti e l’esecuzione di controlli finalizzati alla verifica del corretto svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle relative norme tecnico sportive.



⁸ Che rappresenta un uso speciale, cioè non ordinario, della strada.

⁹ Come nelle manifestazioni di regolarità in cui è previsto il rispetto del limite di 40 km/h.

¹⁰ Come, ad esempio, un premio per il più veloce o più preciso nel rispetto del regolamento di gara.

¹¹ Che potrà essere condotta anche attraverso un confronto istituzionale con gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni o con le Federazioni sportive ACI e FMI.



*Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibile*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
Divisione 2

- Alle Amministrazioni Regionali
conferenza@pec.regioni.it
- Alle Amministrazioni delle Province Autonome di
Trento e di Bolzano
adm@pec.prov.bz.it
segret.generale@pec.provincia.tn.it
- Alle Città Metropolitane e Amministrazioni
Provinciali
upi@messaggipec.it
- Alle Amministrazioni Comunali
anci@pec.anci.it
- e, p.c. Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
segrdipartimento@pecps.interno.it
- Agli Uffici Territoriali del Governo - Prefetture
dait@pec.interno.it
- All' ANAS S.p.A.
anas@postacert.stradeanas.it
- Al CONI
affarilegali@cert.coni.it
- All' ACI (Federazione Automobilistica Italiana)
presidenza@pec.aci.it
- Alla F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana)
segreteria@pec.federmoto.it

OGGETTO: Autorizzazione delle competizioni motoristiche su strada ai sensi dell'articolo 9 del Nuovo Codice della Strada.

In riferimento all'oggetto e a seguito dell'emanazione della circolare n. 110 del 10.01.22, pubblicata in G.U. n. 13 del 18.01.22, questa Direzione Generale, al fine di garantire che lo svolgimento delle competizioni motoristiche su strada avvenga nel rispetto delle necessarie

condizioni di sicurezza, ritiene di dover precisare alcuni aspetti relativi alle modalità di rilascio delle previste autorizzazioni.

In particolare, ci si riferisce alla fattispecie indicata nel terzo periodo del comma 3 dell'art. 9 del Codice della Strada, relativa alle manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, per le quali il parere del CONI non è richiesto a condizione che la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti gli Enti in indirizzo, che ai sensi del c. 1 del citato art. 9 sono preposti al rilascio delle autorizzazioni, sulla necessità di verificare, sulla base della documentazione prodotta dai promotori, il completo rispetto delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9, che determina l'eccezionale conseguenza della non necessità del parere del CONI, richiesto invece in via generale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Il direttore della divisione 2
(Ing. Silverio Antoniazzi)

